COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **22** registro Delibere – Seduta del **29/07/2026**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

L'anno 2026 addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 14:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO	*PRESENTE*	*ASSENTE*
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
RAGAZZO VERONICA	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
MASTRASSO BRUNA	X	
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
REALE ALESSIO		X
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
ROCCO GIORGIA	X	
SARPERO GIANFRANCO	X	

TOTALE	**12**	**1**

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

VERONICA RAGAZZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

Risulta giustificata l'assenza del consigliere REALE, con nota prot. n. 0019128/2026 del 29.07.2026.
Alle ore 14,27 entra in Aula il consigliere CALCATERRA.

Illustra il punto il Sindaco, il quale relaziona in merito al PEF e alle tariffe TARI che sostanzialmente sono rimaste invariate: la validazione non compete più alla Provincia bensì all'Agenzia regionale per i rifiuti.

Il consigliere OLIVA chiede informazioni in merito al contratto di servizio e chiede di migliorare sia la gestione del verde pubblico che la raccolta dei rifiuti con particolare riferimento ai bidoni rotti e altre criticità.

Il Sindaco da risposta.

Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione video il cui file, denominato CCBSS29072026, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

---

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- la tassa istituita dal comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa di cui al comma 668 della medesima Legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e ss.mm.ii;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025, è stata data "Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.";

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva*

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.";

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*" e considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie, vale a dire *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato, per le passate annualità l'imposta, la deroga di cui al comma 652;

RITENUTO mantenere anche per l'annualità 2026 coefficienti utilizzati per le annualità d'imposta passate;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1 – comma 527 – della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi dal servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "*chi inquina paga*";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 396/2025/R/Rif, con la quale è stato definitivamente approvato il TICSER, "Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti";
- n. 397/2025/R/Rif recante "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)"* per il periodo 2026-2029, il quale pur avendo introdotto significative novità, può essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti assunti da ARERA:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 recante "I*stituzione di sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani";*
- la deliberazione n. 133/2025 recante "*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata*

dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025 n. 24.", introduttivo di un'ulteriore componente perequativa finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivante dalla applicazione del *Bonus Sociale Rifiuti* previsto dall'art. 57bis del Decreto Legge n. 124/2019, come attuato con D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 da applicarsi alle bollette a decorrere dall'anno 2025*;*

- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif con cui ARERA recante "*Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.",*

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1 di importo pari ad € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2 di importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;**
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata. **Ur3 di importo pari ad € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;**

DATO ATTO che i predetti importi, costituiscono **componenti a valle del PEF,** dovendo trovare apposita collocazione nel bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a richiedere mediante le bollette;

STABILITO per quanto sopra esposto, di procedere la calcolo delle tariffe TARI 2026 secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3 di cui alla delibera di ARERA 397/2025/R/Rif, che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ma sulla base dei contenutiDEL Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029;

RILEVATO che con nota n. 818 del 3 luglio 2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 3 luglio 2026 al n. 16797/16798, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che la validazione del PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, all'approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni, i quali restano titolari ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

VISTI il prospetto di PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, (All.1_Tool MT3) e la relativa "Relazione di accompagnamento – determinazione Tariffe" (All.4), i quali devono essere considerati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026 ammontante ad €uro 2.405.935,00= come indicato nel tool del PEF per il periodo regolatorio 2026-2029;

PRESO ATTO della redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come

meglio illustrato nell'unita "Relazione di accompagnamento" (All.4);

RITENUTO di conseguenza procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, per gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica come riportati nella allegata tabella (All.2) "UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2026" e tabella (All.3) "UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2026", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO inoltre che:

- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che tale tributo viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo la modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 luglio 2020 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo);

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53 – comma 16 – della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1 – comma 683 – della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";*

VISTI:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 il quale ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI" disponendo, in deroga all'articolo 1 – comma 683 – della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la possibilità per i Comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tassa sui rifiuti (TARI) entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con coincidenza in ogni caso del termine per l'approvazione di tali atti con quello per l'approvazione del bilancio di previsione nell'ipotesi in cui quest'ultimo termine sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) la quale all'articolo 1 al comma 677 dispone che "*All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»*";

DATO ATTO pertanto che il comma 677 dell'art. 1 della Legge 199/2025 estende al **31 luglio 2026** il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

VISTO l'art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono*

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.";

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 4 (quattro) allegati, costituiti da:

- PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 (All.1 Tool MT3)
- Tariffe TARI - UTENZE DOMESTICHE anno 2026 - tabella (All.2);
- Tariffe TARI - UTENZE NON DOMESTICHE anno 2026 - tabella (All.3);
- Relazione di accompagnamento – Determinazione Tariffe – (All.4);

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente:

- n. 34 del 29.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2026-2028;
- n. 37 del 29.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e suoi allegati;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi-elevata qualificazione e della nomina del V.Segretario c.le n. 9 del 31.12.2025, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti n. 3 (tre) [consiglieri: OLIVA, ROCCO e SARPERO], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI APPROVARE** i dati contenuti nel PEF pluriennale per il periodo regolatorio 2026-2029 (All.1_Tool MT3) predisposto e validato dall'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) e come pervenuto in data 3 luglio 2026, prot. com.le n. 16797/16798, con particolare riferimento al Piano economico Finanziario (PEF) per l'anno 2026 il quale ammonta ad €uro 2.405.935,00=, redatto in

conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3. **DI APPROVARE** le quote delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2026, secondo gli importi indicati nella tabella "Tariffe TARI - UTENZE DOMESTICHE anno 2026" (All.2) e nella tabella "Tariffe TARI - UTENZE NON DOMESTICHE Anno 2026" (All.3), nonché la relativa "Relazione di accompagnamento – determinazione Tariffe" (All.4), tutte unite alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

4. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano economico Finanziario (PEF);

5. **DI DARE ATTO** che negli avvisi di pagamento TARI 2026 viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, come determinato dalla Provincia di Savona nella misura percentuale del 5% (cinque per cento);

6. **DI DARE ATTO** che negli avvisi di pagamento TARI 2026 vengono applicate le componenti perequative *UR1* e *UR2* di cui alla delibera di *ARERA* 2 agosto n. 386/2023/R/Rif, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, peri rispettivamente a 0,10 e 1,50 €uro/utenza;

7. **DI DARE ATTO** che negli avvisi di pagamento TARI 2026 viene applicato il *bonus sociale rifiuti* previsto dall'art. 57-bis – 2° comma – del D.L. 14/2019 secondo le indicazioni del DPCM del 21 gennaio 2025, con le modalità stabilite da AREA con deliberazioni n. 355/2025/R7Rif, n. 584/2025/R/Rif, n. 123/2026/R/Rif e con i successivi comunicati a chiarimento applicativo pubblicati sul sito istituzionale;

8. **DI DARE ATTO** che per il finanziamento del *bonus sociale rifiuti,* di cui al precedente punto 7., negli avvisi di pagamento TARI 2026 viene applicata una componente perequativa, a carico di tutte le utenze domestiche e non domestiche, stabilita dall'ARERA con deliberazione 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif che ne fissa l'importo a 6,00 €uro;

9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) ai sensi dell'art. 7 della delibera di ARERA n. 397/2025/R7Rif;

10. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio Comunale	Il Segretario
Veronica Ragazzo	Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

---

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.

● **PEF 2026-2029**

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Borghetto Santo Spirito			Borghetto Santo Spirito			Borghetto Santo Spirito			Borghetto Santo Spirito			Borghetto Santo Spirito		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	300.121	-	300.121	300.121	-	300.121	300.121	-	300.121	300.121	-	300.121			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	254.607	-	254.607	254.607	-	254.607	254.607	-	254.607	254.607	-	254.607			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	209.107	-	209.107	209.107	-	209.107	209.107	-	209.107	209.107	-	209.107			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	716.949	-	716.949	716.949	-	716.949	716.949	-	716.949	716.949	-	716.949			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{amm}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{17.3,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ARE,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{ESP}_{TV}$	20.347	15.657	36.004	20.347	15.657	36.004	20.347	15.657	36.004	20.347	15.657	36.004			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing **b**	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	14.658	-	14.658	14.658	-	14.658	14.658	-	14.658	14.658	-	14.658			
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RC}	124.761	-	124.761	124.761	-	124.761	124.761	-	124.761	124.761	-	124.761			
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_{RC} + AR_{ARE,RC})$	62.739	-	62.739	62.739	-	62.739	62.739	-	62.739	62.739	-	62.739			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	13.894	-	13.894	13.894	-	13.894	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_t(T\text{-}Tmax)_{quota\,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		145.229	145.229		145.229	145.229		143.839	143.839		143.839	143.839			
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	291.190	-	291.190	291.190	-	291.190	291.190	-	291.190	291.190	-	291.190			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	105.191	105.191	-	123.883	123.883	-	123.883	123.883	-	123.883	123.883			
Costi generali di gestione **CGG**	101.955	8.718	110.673	101.955	8.546	110.501	101.955	8.546	110.501	101.955	8.546	110.501			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	955	6.215	7.170	955	6.093	7.048	955	6.093	7.048	955	6.093	7.048			
Costi comuni **CC**	102.910	120.125	223.035	102.910	138.523	241.433	102.910	138.523	241.433	102.910	138.523	241.433			
Ammortamenti **Amm**	39.890	-	39.890	48.433	-	48.433	47.082	-	47.082	46.494	-	46.494			
Accantonamenti **Acc**	-	156.153	156.153	-	163.933	163.933	-	184.194	184.194	-	184.194	184.194			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	156.153	156.153	-	163.933	163.933	-	184.194	184.194	-	184.194	184.194			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto **R**	30.020	-	30.020	31.845	-	31.845	28.509	-	28.509	25.260	-	25.260			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.1.1 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale **CK**	69.910	156.153	226.063	80.278	163.933	244.210	75.591	184.194	259.785	71.755	184.194	255.949			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{ESP}_{17.3,TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ARE\,,\,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{ESP}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	4.277	-	4.277	4.277	-	4.277	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_t(T\text{-}Tmax)_{quota\,TF,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		49.850	49.850		52.712	52.712		52.712	52.712		52.328	52.328			
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**468.286**	**326.128**	**794.414**	**478.654**	**355.167**	**833.821**	**469.691**	**375.429**	**845.120**	**465.855**	**375.045**	**840.900**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.920.573**	**493.731**	**2.414.304**	**1.930.941**	**543.433**	**2.474.374**	**1.908.084**	**542.044**	**2.450.128**	**1.904.247**	**541.660**	**2.445.908**			
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.920.573**	**487.014**	**2.407.587**	**1.930.941**	**516.053**	**2.446.994**	**1.908.084**	**534.925**	**2.443.009**	**1.904.247**	**534.541**	**2.438.788**			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % $_{r\,(a-2)}$			60%			60%			60%			60%			
Q_{a-2} ton			4.297			4.116			4.116			4.116			
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)			52,74			58,69			58,50			59,45			
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			40,94			40,94			40,94			40,94			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14			
Totale γ			**-0,44**			**-0,44**			**-0,44**			**-0,44**			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,56**			**0,56**			**0,56**			**0,56**			
Verifica del limite di crescita															
tpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			
coeff. Potenziamento del servizio K_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**1,70%**			**1,70%**			**1,70%**			**1,70%**			
(1+ρ)			**1,0170**			**1,0170**			**1,0170**			**1,0170**			
$\sum T_a$			2.407.587			2.446.994			2.443.009			2.438.788			
$\sum TV_{a-1}$			1.549.529			1.613.172			1.613.172			1.597.889			
$\sum TF_{a-1}$			866.229			794.414			833.821			845.120			
$\sum T_{a-1}$			**2.415.757**			**2.407.587**			**2.446.994**			**2.443.009**			
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9966**			**1,0164**			**0,9984**			**0,9983**			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.407.587**			**2.446.994**			**2.443.009**			**2.438.788**			
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-			
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**			
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**468.286**	**326.128**	**794.414**	**478.654**	**355.167**	**833.821**	**469.691**	**375.429**	**845.120**	**465.855**	**375.045**	**840.900**			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.920.573	487.014	**2.407.587**	1.930.941	516.053	**2.446.994**	1.908.084	534.925	**2.443.009**	1.904.247	534.541	**2.438.788**			

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			1.652			1.696			1.652			1.696
TV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.613.172			1.613.172			1.597.889			1.597.889
TF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			792.763			832.126			843.468			839.204
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.405.935**			**2.445.298**			**2.441.357**			**2.437.093**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro indicatore R1												
$R1_a$			0,72			0,72			0,72			0,72
Classe $R1_a$			C			C			C			C
Obiettivo $R1_{a+2}$			0,76			0,76			0,76			0,76
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			B			B			B			B
Macro indicatore R2												
$R2_a$			-			-			-			-
Classe $R2_a$			G			G			G			G
Obiettivo $R2_{a+2}$			0,10			0,10			0,10			0,10
Obiettivo $R2_{a+2}$			G			G			G			G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento												
$AR^{RES}sc_si$ di partenza			-									
$CRD^{GRD}sc_si$ di partenza			-									
H di partenza			0,0%									
Classe di partenza			I									
H Target 2024			5,0%									
Classe Target 2024			I									
Calcolo H effettivo												
$AR^{RES}sc_si$ effettivo			124.761									
$CRD^{GRD}sc_si$ effettivo			379.752									
H effettivo effettivo			32,9%									
Classe H effettivo			F									
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			38,9%									
Classe H Target			F									
Riclassificazione H												
$AR^{RES}sc_si$ riclassificato			-									
$CRD^{GRD}sc_si$ riclassificato			-									
H_a riclassificato			0,0%									
Componente $COVITV_a$			-									

All.4)

Comune di Borghetto Santo Spirito
(Provincia di Savona)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DETERMINAZIONE TARIFFE 2026

CARATTERISTICHE DELLA TARI

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 780 – ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. **Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI."**

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 651)

1. Costi del servizio

Ai sensi del comma 654 "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*.". Sono inoltre esclusi i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'Istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla norma).

2. Presupposto

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:

- locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:

a) i locali impraticabili;
b) i locali in stato di abbandono;
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini

dell'esclusione dalla TARI per obbiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dell'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

4. Modalità di calcolo

La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla stessa.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- ❑ i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- ❑ le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- ❑ le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- ❑ le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- ❑ i locali tecnici.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Modalità di quantificazione

L'ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal comune per le diverse utenze, moltiplicate per le superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettare alla tassa, tenendo conto altresì conto delle agevolazioni previste dalla norma.

Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tari è dovuta in proporzione al periodo dell'anno nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva

6. Agevolazioni

I comuni con propri regolamenti:

a. possono prevedere agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni) in relazione a particolari condizioni d'uso dei locali e delle aree, in ipotesi espressamente previste dalla legge;
b. possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In relazione alle modalità di espletamento del servizio

Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Inoltre, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

7. Versamenti

L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.

Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

8. Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

9. Tassa giornaliera

Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.
Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.
Per le fattispecie di cui al comma 2, per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono**,** temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 4 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della **TARI**, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il **Canone Unico.**
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

LE RISORSE FINANZIARIE

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:
Costi operativi di gestione - CG.
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.
In tali costi sono compresi:
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Altri Costi = AC
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi:
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR
Costi Comuni - CC.
In tali costi sono compresi:
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG.
Costi Comuni Diversi = CCD
Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2026-2027-2028-2029

	2026		
	Borghetto Santo Spirito		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	300.121	-	300.121
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	254.607	-	254.607
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	209.107	-	209.107
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	716.949	-	716.949
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\Delta^{exp}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	20.347	15.657	36.004
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	14.658	-	14.658
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	124.761	-	124.761
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	62.739	-	62.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	13.894	-	13.894
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		145.229	145.229
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art, 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	291.190	-	291.190
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	105.191	105.191
Costi generali di gestione ***CGG***	101.955	8.718	110.673
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	955	6.215	7.170
Costi comuni ***CC***	102.910	120.125	223.035
Ammortamenti ***Amm***	39.890	-	39.890
Accantonamenti ***Acc***	-	156.153	156.153
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	156.153	156.153
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	30.020	-	30.020
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	69.910	156.153	226.063
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	-	-	-

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	4.277	-	4.277
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		49.850	49.850
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**468.286**	**326.128**	**794.414**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.920.573**	**493.731**	**2.414.304**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.920.573**	**487.014**	**2.407.587**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata % - (a-2)	60%
q_{a-2} *ton*	4.297
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)	52,74
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)	40,94

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,14
Totale γ	**-0,44**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	**0,56**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**1,70%**
(1+ρ)	**1,0170**
$\sum T_a$	2.407.587
$\sum TV_{a-1}$	1.549.529
$\sum TF_{a-1}$	866.229
$\sum T_{a-1}$	**2.415.757**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**0,9966**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**2.407.587**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**468.286**	**326.128**	**794.414**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.920.573	487.014	**2.407.587**

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	1.652

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	1.613.172
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	792.763
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	**2.405.935**

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

QUALITA'		
Macro Indicatore R1		
R1 $_a$		**0,72**
Classe R1$_a$		**C**
Obiettivo R1$_{a+2}$		**0,76**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$		**B**
Macro Indicatore R2		
R2$_a$		**-**
Classe R2$_a$		**G**
Obiettivo R2$_{a+2}$		**0,10**
Obiettivo R2$_{a+2}$		**G**
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
AR^{agg}sc_si di partenza		-
CRD^{agg}sc_si di partenza		-
H di partenza		**0,0%**
Classe di partenza		**I**
H Target 2024		**5,0%**
Classe target 2024		**I**
Calcolo H effettivo		
AR^{agg}sc_si effettivo		124.761
CRD^{agg}sc_si effettivo		379.752
H effettivo effettivo		**32,9%**
Classe H effettivo		**F**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**38,9%**
Classe H Target		**F**
Riclassificazione H		
AR^{agg}sc_si riclassificato		-
CRD^{agg}sc_si riclassificato		-
H$_a$ riclassificato		**0,0%**
Componente $COrdTV,a$		**-**

	2027		
	Borghetto Santo Spirito		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	**Costi del/i Comune/i**	**Ciclo integrato RU (TOT PEF)**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	300.121	-	300.121
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	254.607	-	254.607
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	209.107	-	209.107
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	716.949	-	716.949
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\Delta^{exp}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	20.347	15.657	36.004
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	14.658	-	14.658
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	124.761	-	124.761
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	62.739	-	62.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	13.894	-	13.894
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		145.229	145.229
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art, 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.452.287**	**160.886**	**.613.172**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	291.190	-	291.190
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	123.883	123.883
Costi generali di gestione ***CGG***	101.955	8.546	110.501
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	955	6.093	7.048
Costi comuni ***CC***	102.910	138.523	241.433
Ammortamenti ***Amm***	48.433	-	48.433
Accantonamenti ***Acc***	-	163.933	163.933
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	163.933	163.933
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	31.845	-	31.845
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	80.278	163.933	244.210
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3	-	-	-

CQ^{EXP}_{TF}			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	4.277	-	4.277
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		52.712	52.712
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**478.654**	**355.167**	**833.821**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.930.941**	**543.433**	**2.474.374**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.930.941**	**516.053**	**2.446.994**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata % - (a-2)	60%
q_{a-2} *ton*	4.116
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)	58,69
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)	40,94

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,14
Totale γ	**-0,44**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	**0,56**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**1,70%**
(1+ρ)	**1,0170**
$\sum T_a$	2.446.994
$\sum TV_{a-1}$	1.613.172
$\sum TF_{a-1}$	794.414
$\sum T_{a-1}$	**2.407.587**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**1,0164**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**2.446.994**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.452.287**	**160.886**	**1.613.172**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**478.654**	**355.167**	**833.821**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.930.941	516.053	**2.446.994**

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	1.696

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina	1.613.172

1/DTAC/2025		
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		832.126
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		**2.445.298**

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

QUALITA'		
Macro Indicatore R1		
R1 $_a$		**0,72**
Classe R1$_a$		**C**
Obiettivo R1$_{a+2}$		**0,76**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$		**B**
Macro Indicatore R2		
R2$_a$		**-**
Classe R2$_a$		**G**
Obiettivo R2$_{a+2}$		**0,10**
Obiettivo R2$_{a+2}$		**G**

	2028		
	Borghetto Santo Spirito		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	300.121	-	300.121
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	254.607	-	254.607
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	209.107	-	209.107
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	716.949	-	716.949
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\Delta^{exp}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	20.347	15.657	36.004
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	14.658	-	14.658
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	124.761	-	124.761
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	62.739	-	62.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		143.839	143.839
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art, 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	291.190	-	291.190
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	123.883	123.883
Costi generali di gestione ***CGG***	101.955	8.546	110.501
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	955	6.093	7.048
Costi comuni ***CC***	102.910	138.523	241.433
Ammortamenti ***Amm***	47.082	-	47.082
Accantonamenti ***Acc***	-	184.194	184.194
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	184.194	184.194
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	28.509	-	28.509
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	75.591	184.194	259.785
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	-	-	-

$CO_{ANT,TV}$			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		52.712	52.712
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**469.691**	**375.429**	**845.120**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.908.084**	**542.044**	**2.450.128**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.908.084**	**534.925**	**2.443.009**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata % - (a-2)	60%
q_{a-2} *ton*	4.116
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)	58,50
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)	40,94

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,14
Totale γ	**-0,44**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	**0,56**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**1,70%**
(1+ρ)	**1,0170**
$\sum T_a$	2.443.009
$\sum TV_{a-1}$	1.613.172
$\sum TF_{a-1}$	833.821
$\sum T_{a-1}$	**2.446.994**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**0,9984**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**2.443.009**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**469.691**	**375.429**	**845.120**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.908.084	534.925	**2.443.009**

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	1.652

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	1.597.889
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di	843.468

costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.441.357**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

QUALITA'	
Macro Indicatore R1	
R1 $_{a}$	**0,72**
Classe R1$_{a}$	**C**
Obiettivo R1$_{a+2}$	**0,76**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$	**B**
Macro Indicatore R2	
R2$_{a}$	**-**
Classe R2$_{a}$	**G**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**0,10**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**G**

	2029		
	Borghetto Santo Spirito		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	300.121	-	300.121
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	254.607	-	254.607
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	209.107	-	209.107
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	716.949	-	716.949
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\Delta^{exp}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 $CO_{ANT,TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	20.347	15.657	36.004
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	14.658	-	14.658
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	124.761	-	124.761
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	62.739	-	62.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TV,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		143.839	143.839
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art, 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	291.190	-	291.190
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	123.883	123.883
Costi generali di gestione ***CGG***	101.955	8.546	110.501
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	955	6.093	7.048
Costi comuni ***CC***	102.910	138.523	241.433
Ammortamenti ***Amm***	46.494	-	46.494
Accantonamenti ***Acc***	-	184.194	184.194
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	184.194	184.194
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	25.260	-	25.260
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	71.755	184.194	255.949
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3	-	-	-

$CO_{ANT,TV}$			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre,TF,a}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		52.328	52.328
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**465.855**	**375.045**	**840.900**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.904.247**	**541.660**	**2.445.908**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.904.247**	**534.541**	**2.438.788**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata % - (a-2)	60%
q_{a-2} *ton*	4.116
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)	59,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)	40,94

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,14
Totale γ	**-0,44**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	**0,56**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**1,70%**
(1+ρ)	**1,0170**
$\sum T_a$	2.438.788
$\sum TV_{a-1}$	1.597.889
$\sum TF_{a-1}$	845.120
$\sum T_{a-1}$	**2.443.009**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**0,9983**

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**2.438.788**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.438.393**	**159.496**	**1.597.889**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**465.855**	**375.045**	**840.900**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.904.247	534.541	**2.438.788**

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	1.696

***∑TVa* totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025**	1.597.889
***∑TFa* totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di**	839.204

costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.437.093**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

QUALITA'	
Macro Indicatore R1	
R1 $_{a}$	**0,72**
Classe R1$_{a}$	**C**
Obiettivo R1$_{a+2}$	**0,76**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$	**B**
Macro Indicatore R2	
R2$_{a}$	**-**
Classe R2$_{a}$	**G**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**0,10**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**G**

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO

Le basi di partenza dell'elaborazione dello scenario di applicazione della TARI sono i dati presenti nelle banche dati esistenti.

SITUAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le UTENZE DOMESTICHE sono ripartite come segue:

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	1003	54.716,00	13.493,00
NUCLEO 2	565	36.615,00	11.629,00
NUCLEO 3	245	18.315,00	5.167,00
NUCLEO 4	175	12.898,00	3.744,00
NUCLEO 5	54	4.304,00	875,00
NUCLEO 6 o superiore	21	1.784,00	300,00

BOX NON PERTINENZIALE	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	536	10.072	-

ABITAZIONE DOPPIA/SECONDARIA DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	100	3.166,00	-
NUCLEO 2	157	8.721,00	-
NUCLEO 3	36	3.433,00	-
NUCLEO 4	2	248,00	-
NUCLEO 5	2	333,00	-
NUCLEO 6 o superiore	0	0,00	-

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	21	1.873,00	-
NUCLEO 2	25	2.437,00	-
NUCLEO 3	17	1.941,00	-
NUCLEO 4	4	1.027,00	-
NUCLEO 5	4	749,00	-
NUCLEO 6 o superiore	0	0,00	-

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	3	152,00	66,00
NUCLEO 2	76	4.018,00	1.204,00

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2511	99.715,00	18.037,00
NUCLEO 2	3762	157.531,00	26.286,00
NUCLEO 3	1672	68.674,00	10.216,00
NUCLEO 4	1084	45.497,00	7.667,00
NUCLEO 5	174	8.005,00	1.309,00
NUCLEO 6 o superiore	32	1.471,00	140,00

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2	148,00	-
NUCLEO 2	1	86,00	-
NUCLEO 3	2	216,00	-
NUCLEO 4		-	-
NUCLEO 5		-	-
NUCLEO 6 o superiore		-	-

SITUAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le UTENZE NON DOMESTICHE sono ripartite come segue:

Descrizione	Superficie fissa	Superficie variabile	Utenze
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	404	404	7
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749	749	2
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	11.524	11.524	110
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	5.262	5.262	17
4.1 Strutture del porto	=	=	=
5 - STABILIMENTI BALNEARI	33.961	33.961	22
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	210	210	1
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	=	=	0
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1.883	1.883	7
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	7.754	7.754	8
10 – OSPEDALI	=	=	=
11 - UFFICI, AGENZIE	3.815	3.815	74
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.297	2.297	29
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3.395	3.395	46
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2.743	2.743	15
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	601	601	6
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	**RICOMPRESI NEL CANONE UNICO**		
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	890	890	21
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3.041	3.041	28
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	971	971	4
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	=	=	=
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031	1.031	3
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	2.161	2.161	36
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	=	=	=
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3.450	3.450	67
24/A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	1.503	1.503	16
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	2.359	2.359	31
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.243	1.243	11
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	489	489	10
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.841	1.841	5
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	**RICOMPRESI NEL CANONE UNICO**		
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	646	646	1

ELABORAZIONE SCENARIO DI APPLICAZIONE TARI 2026

RIPARTIZIONE COPERTURA COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 dispone che la ripartizione dei costi totali del servizio di gestione dei rifiuti urbani tra le macro-categorie delle utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuata seguendo criteri razionali. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato;
b) la razionalità del criterio, che deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenze;
c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria;

L'obiettivo fondamentale è, infatti, garantire che la suddivisione rispecchi il più possibile l'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna macro-categoria, nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*".
Per assicurare la massima aderenza al dettato normativo, la ripartizione dei costi totali del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene determinata attraverso l'applicazione congiunta dei seguenti parametri:

- **superficie totale imponibile:** consistente nella somma delle superfici dichiarate o accertate iscritte a ruolo;
- **produzione potenziale di rifiuti:** consistente nella misurazione presunta della produzione di rifiuti in kg. (quantitativi di rifiuto prodotti non misurabili diversamente);
- **numero utenze iscritte a ruolo:** consistente nella somma delle utenze attive iscritte a ruolo;

L'Ente individua pertanto le misure relative alla copertura dei costi da parte delle UD e UND attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	648.278	***87,31%***	94.223	***12,69%***	742.501	**33,33%**
la produzione di rifiuti (in Kg) - *misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)*	3.175.482,05	***77,16 %***	940.323,95	***22,84%***	4.115.806,00	**33,33%**
numero utenze iscritte a ruolo	12.287	***95,52%***	577	***4,48%***	12.864	**33,33%**

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale:

Utenze domestiche	**86,67%**
Utenze non domestiche	**13,33%**

con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi in precedenza evidenziati nel PEF.

Le quote sono così determinate:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	*ΣTd = Ctuf + Ctuv* €. 2.085.223,87	**% costi fissi attribuita alle utenze domestiche**	**86,67%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	*Ctuf = ΣTF x* 86,67%	**€ 687.086,83**
		% costi variabili attribuita alle utenze domestiche	**86,67%**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	*Ctuv = ΣTV x* 86,67%	**€ 1.398.137,04**
Costi totali per utenze NON domestiche	*ΣTn = Ctnf + Ctnv* €. 320.711,13	**% costi fissi attribuita alle utenze non domestiche**	**13,33%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnf = ΣTF x* 13,33%	**€ 105.675,17**
		% costi variabili attribuita alle utenze non domestiche	**13,33%**	**Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnv = ΣTV x* 13,33%	**€ 215.035,96**
Costi totali						**€ 2.405.935,00**

Quota fissa	€ 792.762	32,95%
Quota variabile	€ 1.613.173	67,05%
Totale	**€ 2.405.935**	

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI Kb per le utenze domestiche e dei COEFFICIENTI Kc e Kd per le utenze NON domestiche

Come per le precedenti annualità si è fatto ricorso alle disposizioni previste dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le quali *nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di relazione per l'energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1,* determinando così

- ❑ i coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura **minima** di legge;
- ❑ i coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) come da **tabella a seguire;**

I coefficienti utilizzati per utenze domestiche sono:

UTENZE DOMESTICHE	**Ka (quota fissa)**	**Kb (quota variabile)**		
		Min.	Max.	***Scelto***
Nucleo da 1	***0,8***	0,6	1	***0,6***
Nucleo da 2	***0,94***	1,4	1,8	***1,4***
Nucleo da 3	***1,05***	1,8	2,3	***1,8***
Nucleo da 4	***1,14***	2,2	3	***2,2***
Nucleo da 5	***1,23***	2,9	3,6	***2,9***
Nucleo da 6	***1,3***	3,4	4,1	***3,4***

I coefficienti utilizzati per le utenze NON domestiche sono:

UTENZE NON DOMESTICHE	**Kc (quota fissa)**			**Kd (quota variabile)**		
	Min.	Max.	**scelto**	Min.	Max.	**Scelto**
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	0,67	***0,6700***	3,28	5,5	***5,5000***
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,43	***0,4300***	2,5	3,5	***3,5000***
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,60	***0,9000***	4,2	4,9	***7,3500***
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	***1,3200***	6,25	7,21	***10,815***
Strutture del porto	0,76	0,88	***1,3200***	6,25	7,21	***10,815***
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	***0,6400***	3,1	5,22	***5,2200***
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	***0,7650***	2,82	4,22	***6,3300***
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	***1,6400***	9,85	13,45	***13,450***
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	***1,3500***	7,76	8,88	***11,100***
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	***1,9350***	8,2	10,22	***10,220***
OSPEDALI	1,07	1,29	***1,0700***	8,81	10,55	***8,8100***
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	***2,2800***	8,78	12,45	***18,675***
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	***0,9150***	4,5	5,03	***7,5450***
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	***2,1150***	8,15	11,55	***17,325***
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	***1,8000***	9,08	14,78	***14,780***
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	***1,2450***	4,92	6,81	***10,215***
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	***1,0900***	8,9	14,58	***8,9000***
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	***0,8175***	8,95	12,12	***6,7125***
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	***0,8200***	6,76	8,48	***6,7600***
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	***0,8175***	8,95	11,55	***6,7125***
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	0,38	0,92	***0,9200***	3,13	7,53	***7,5300***

PRODUZIONE						
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	***0,9000***	4,5	8,91	***8,0000***
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	***2,7850***	45,67	78,97	***22,835***
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	***4,8500***	39,78	62,55	***39,780***
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	***2,9700***	32,44	51,55	***24,330***
BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	3,96	6,29	***2,9700***	32,44	51,55	***24,330***
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	***2,7600***	16,55	22,67	***22,670***
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	***2,6100***	12,6	21,4	***21,400***
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	***3,5850***	58,76	92,56	***29,380***
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	***1,5600***	12,82	22,45	***12,820***
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	***1,7500***	28,7	56,78	***14,350***
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	***1,9100***	8,56	15,68	***15,680***

Nella determinazione della tariffa per la categoria *"BAR E CHIOSCHI STAGIONALI"* sarà applicata una riduzione del 50% sia in quota fissa che in quota variabile.

Riepilogo quota fissa utenze domestiche

Categoria	N° Componenti	Mq Fissi	Ponderazione	Rid./Aum.	Zona	Utenze	Mq Fissi Ponderati	Coefficiente Ka	Sommatoria
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	54.716,00	1,00			1003	54.716,00	0,80	43.772,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	36.506,00	1,00			563	36.506,00	0,94	34.315,64
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	18.315,00	1,00			245	18.315,00	1,05	19.230,75
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	12.898,00	1,00			175	12.898,00	1,14	14.703,72
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	4.304,00	1,00			54	4.304,00	1,23	5.293,92
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	1.784,00	1,00			21	1.784,00	1,30	2.319,20
32 - BOX E PERTINENZE	1	13.493,00	1,00			698	13.493,00	0,80	10.794,40
32 - BOX E PERTINENZE	2	11.629,00	1,00			509	11.629,00	0,94	10.931,26
32 - BOX E PERTINENZE	3	5.167,00	1,00			200	5.167,00	1,05	5.425,35
32 - BOX E PERTINENZE	4	3.744,00	1,00			147	3.744,00	1,14	4.268,16
32 - BOX E PERTINENZE	5	875,00	1,00			36	875,00	1,23	1.076,25
32 - BOX E PERTINENZE	6	300,00	1,00			15	300,00	1,30	390,00
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	161,00	1,00	-66,66		3	53,68	0,80	42,94
33 - SECONDE CASE	1	99.554,00	1,00			2509	99.554,00	0,80	79.643,20
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	449,00	1,00	-66,66		9	149,70	0,94	140,71
33 - SECONDE CASE	2	157.082,00	1,00			3753	157.082,00	0,94	147.657,08
33 - SECONDE CASE	3	68.674,00	1,00			1672	68.674,00	1,05	72.107,70
33 - SECONDE CASE	4	45.497,00	1,00			1084	45.497,00	1,14	51.866,58
33 - SECONDE CASE	5	8.005,00	1,00			174	8.005,00	1,23	9.846,15
33 - SECONDE CASE	6	1.471,00	1,00			32	1.471,00	1,30	1.912,30
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	76,00	1,00	-66,66		3	25,34	0,80	20,27
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	17.961,00	1,00			1329	17.961,00	0,80	14.368,80
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	58,00	1,00	-66,66		3	19,34	0,94	18,18
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	26.228,00	1,00			1946	26.228,00	0,94	24.654,32
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	10.216,00	1,00			795	10.216,00	1,05	10.726,80
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	7.667,00	1,00			548	7.667,00	1,14	8.740,38
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	1.309,00	1,00			93	1.309,00	1,23	1.610,07
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	140,00	1,00			9	140,00	1,30	182,00
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	1	1.873,00	1,00			21	1.873,00	0,80	1.498,40

35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	2	2.437,00	1,00			25	2.437,00	0,94	2.290,78
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	3	1.941,00	1,00			17	1.941,00	1,05	2.038,05
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	4	1.027,00	1,00			4	1.027,00	1,14	1.170,78
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	5	749,00	1,00			4	749,00	1,23	921,27
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	152,00	1,00			3	152,00	0,80	121,60
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	4.018,00	1,00			76	4.018,00	0,94	3.776,92
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	109,00	1,00			2	109,00	0,94	102,46
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	3.166,00	1,00			100	3.166,00	0,80	2.532,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	8.721,00	1,00			157	8.721,00	0,94	8.197,74
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	3.433,00	1,00			36	3.433,00	1,05	3.604,65
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	248,00	1,00			2	248,00	1,14	282,72
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	333,00	1,00			2	333,00	1,23	409,59
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	66,00	1,00			3	66,00	0,80	52,80
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	1.204,00	1,00			48	1.204,00	0,94	1.131,76
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	148,00	1,00			2	148,00	0,80	118,40
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	86,00	1,00			1	86,00	0,94	80,84
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	3	216,00	1,00			2	216,00	1,05	226,80
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	9.888,00	1,00			532	9.888,00	0,80	7.910,40
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	65,00	1,00			1	65,00	1,05	68,25
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	119,00	1,00			3	119,00	1,14	135,66
								Sommatoria	***612.731,60***
								QuF = A/Sommatoria	***1,1214***

Riepilogo quota variabile utenze domestiche

Categoria	N° Componenti	Q.tà Variabile	Ponderazione	Rid./Aum.	Zona	Utenze	Q.tà Variabile Ponderata	Coefficiente Kb	Sommatoria
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	1.003,00	1,00			1003	1.003,00	0,60	601,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	560,00	1,00			563	560,00	1,40	784,00
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	245,00	1,00			245	245,00	1,80	441,00
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	175,00	1,00			175	175,00	2,20	385,00
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	54,00	1,00			54	54,00	2,90	156,60
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	21,00	1,00			21	21,00	3,40	71,40
32 - BOX E PERTINENZE	1	737,00	0,00			698	0,00	0,60	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	2	521,00	0,00			509	0,00	1,40	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	3	212,00	0,00			200	0,00	1,80	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	4	147,00	0,00			147	0,00	2,20	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	5	36,00	0,00			36	0,00	2,90	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	6	15,00	0,00			15	0,00	3,40	0,00
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	3,00	1,00	-66,66		3	1,00	0,60	0,60
33 - SECONDE CASE	1	2.509,00	1,00			2509	2.509,00	0,60	1.505,40
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	9,00	1,00	-66,66		9	3,00	1,40	4,20
33 - SECONDE CASE	2	3.753,00	1,00			3753	3.753,00	1,40	5.254,20
33 - SECONDE CASE	3	1.674,00	1,00			1672	1.674,00	1,80	3.013,20
33 - SECONDE CASE	4	1.084,00	1,00			1084	1.084,00	2,20	2.384,80
33 - SECONDE CASE	5	174,00	1,00			174	174,00	2,90	504,60
33 - SECONDE CASE	6	32,00	1,00			32	32,00	3,40	108,80
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	3,00	0,00	-66,66		3	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	1.405,00	0,00			1329	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	3,00	0,00	-66,66		3	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	2.045,00	0,00			1946	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	813,00	0,00			795	0,00	1,80	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	599,00	0,00			548	0,00	2,20	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	93,00	0,00			93	0,00	2,90	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	9,00	0,00			9	0,00	3,40	0,00
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	1	21,00	0,90			21	18,90	0,60	11,34

35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	2	25,00	0,90			25	22,50	1,40	31,50
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	3	17,00	0,90			17	15,30	1,80	27,54
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	4	4,00	0,90			4	3,60	2,20	7,92
35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	5	4,00	0,90			4	3,60	2,90	10,44
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	3,00	1,00			3	3,00	0,60	1,80
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	76,00	1,00			76	76,00	1,40	106,40
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	2,00	1,00			2	2,00	1,40	2,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	100,00	1,00			100	100,00	0,60	60,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	158,00	1,00			157	158,00	1,40	221,20
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	36,00	1,00			36	36,00	1,80	64,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	2,00	1,00			2	2,00	2,20	4,40
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	2,00	1,00			2	2,00	2,90	5,80
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	3,00	0,00			3	0,00	0,60	0,00
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	48,00	0,00			48	0,00	1,40	0,00
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	2,00	0,90			2	1,80	0,60	1,08
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	1,00	0,90			1	0,90	1,40	1,26
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	3	2,00	0,90			2	1,80	1,80	3,24
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	532,00	1,00			532	532,00	0,60	319,20
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	1,00	1,00			1	1,00	1,80	1,80
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	3,00	1,00			3	3,00	2,20	6,60
								Sommatoria	***16.104,72***
								QuV = B/Sommatoria	***86,8154***

Riepilogo quota fissa utenze NON domestiche

Categoria	*Mq Fissi*	*Ponderazione*	*Riduzione/Aumento*	*Zona*	*Media Giorni*	*Utenze*	*Mq Fissi Ponderati*	*Coefficiente Kc*	*Sommatoria*
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	404,00	1,00				7	404,00	0,67	270,68
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	0,43	322,07
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	11.524,00	1,00				110	11.524,00	0,90	10.371,60
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.262,00	1,00				17	5.262,00	1,32	6.945,84
05 - STABILIMENTI BALNEARI	33.961,00	1,00				22	33.961,00	0,64	21.735,04
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	210,00	1,00				1	210,00	0,77	160,65
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.883,00	1,00				7	1.883,00	1,35	2.542,05
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	1,94	15.003,99
11 - UFFICI AGENZIE	3.815,00	1,00				74	3.815,00	2,28	8.698,20
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.297,00	1,00				29	2.297,00	0,92	2.101,76
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.395,00	1,00				46	3.395,00	2,12	7.180,43
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.743,00	1,00				15	2.743,00	1,80	4.937,40
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.)	601,00	1,00				6	601,00	1,25	748,25
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	890,00	1,00				21	890,00	0,82	727,58
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	3.041,00	1,00				28	3.041,00	0,82	2.493,62
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	971,00	1,00				4	971,00	0,82	793,79
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031,00	1,00				3	1.031,00	0,90	927,90
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.161,00	1,00				36	2.161,00	2,79	6.018,39
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.450,00	1,00				67	3.450,00	2,97	10.246,50
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.503,00	0,50				16	751,50	2,97	2.231,96
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.359,00	1,00				31	2.359,00	2,76	6.510,84
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	2,61	3.244,23
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	489,00	1,00				10	489,00	3,59	1.753,07
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.841,00	1,00				5	1.841,00	1,56	2.871,96
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	1,91	1.233,86
							Sommatoria		***120.071,63***
							QapF = C/Sommatoria		***0,8801***

Riepilogo quota variabile utenze NON domestiche

Categoria	Mq Variabili	Ponderazione	Rid./Aum.	Zona	Media Giorni	Utenze	Mq Variabili Ponderati	Coefficiente Kd	Sommatoria
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	404,00	1,00				7	404,00	5,50	2.222,00
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	3,50	2.621,50
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	11.524,00	1,00				110	11.524,00	7,35	84.701,40
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.262,00	1,00				17	5.262,00	10,82	56.908,53
05 - STABILIMENTI BALNEARI	33.961,00	1,00				22	33.961,00	5,22	177.276,42
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	210,00	1,00				1	210,00	6,33	1.329,30
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.883,00	1,00				7	1.883,00	11,10	20.901,30
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	10,22	79.245,88
11 - UFFICI AGENZIE	3.815,00	1,00				74	3.815,00	18,68	71.245,13
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.297,00	1,00				29	2.297,00	7,55	17.330,87
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.395,00	1,00				46	3.395,00	17,33	58.818,38
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.743,00	1,00				15	2.743,00	14,78	40.541,54
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	601,00	1,00				6	601,00	10,22	6.139,22
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	890,00	1,00				21	890,00	6,71	5.974,13
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	3.041,00	1,00				28	3.041,00	6,76	20.557,16
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	971,00	1,00				4	971,00	6,71	6.517,84
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.031,00	1,00				3	1.031,00	8,00	8.248,00
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.161,00	1,00				36	2.161,00	22,84	49.346,44
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.450,00	1,00				67	3.450,00	24,33	83.938,50
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.503,00	0,50				16	751,50	24,33	18.284,00
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.359,00	1,00				31	2.359,00	22,67	53.478,53
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	21,40	26.600,20
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	489,00	1,00				10	489,00	29,38	14.366,82
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.841,00	1,00				5	1.841,00	12,82	23.601,62
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	15,68	10.129,28
								Sommatoria	***940.323,95***
								QapV = D/Sommatoria	***0,2287***

APPLICAZIONE TARI 2026

Le categorie individuate per l'applicazione del TARI, sono state così applicate:

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione secondaria di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti il nucleo con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con compostaggio	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%
Abitazione di persona giuridica	Attribuiti 2 componenti al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di persona giuridica non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di non residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti con compostaggio	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%

Nella determinazione dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche di non residenti si sono applicate, in assenza di dichiarazione da parte del contribuente, le disposizioni di cui all'art. 10 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti".* Si ricorda che quanto previsto nel sopra citato articolo è il risultato, "fotografato" al momento di predisposizione del Regolamento, del rapporto tra il numero di abitanti, relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe comunale, e i mq. di superficie, complessivamente occupata, relativi all'abitazione principale.

Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, in assenza di dichiarazione, la tariffa è stata determinata considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale che attualmente è pari a 1,92 componenti (residenti al 30.06 =4.555 nuclei familiari al 30.06 = 2.371); applicando quindi il numero di n. 2 componenti.

I risultati sono i seguenti:

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 01	0,8971	52,0892
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 02	1,0541	121,5416
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 03	1,1775	156,2677
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 04	1,2784	190,9939
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 05	1,3793	251,7647
2026	UTENZE DOMESTICHE	31 D 06	1,4578	295,1724
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 01	0,8971	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 02	1,0541	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 03	1,1775	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 04	1,2784	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 05	1,3793	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE	32 D 06	1,4578	0,0000
2026	SECONDE CASE	33 D 01	0,8971	52,0892
2026	SECONDE CASE	33 D 02	1,0541	121,5416
2026	SECONDE CASE	33 D 03	1,1775	156,2677
2026	SECONDE CASE	33 D 04	1,2784	190,9939
2026	SECONDE CASE	33 D 05	1,3793	251,7647
2026	SECONDE CASE	33 D 06	1,4578	295,1724
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 01	0,8971	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 02	1,0541	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 03	1,1775	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 04	1,2784	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 05	1,3793	0,0000
2026	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 06	1,4578	0,0000
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 01	0,8971	46,8803
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 02	1,0541	109,3874
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 03	1,1775	140,6409
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 04	1,2784	171,8945
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 05	1,3793	226,5882
2026	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 06	1,4578	265,6551
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 01	0,8971	52,0892
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 02	1,0541	121,5416
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 03	1,1775	156,2677
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 04	1,2784	190,9939
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 05	1,3793	251,7647
2026	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 06	1,4578	295,1724
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 01	0,8971	52,0892
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 02	1,0541	121,5416
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 03	1,1775	156,2677
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 04	1,2784	190,9939
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 05	1,3793	251,7647
2026	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 06	1,4578	295,1724
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 01	0,8971	0,0000
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 02	1,0541	0,0000
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 03	1,1775	0,0000
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 04	1,2784	0,0000
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 05	1,3793	0,0000
2026	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 06	1,4578	0,0000
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 01	0,8971	52,0892
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 02	1,0541	121,5416
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 03	1,1775	156,2677
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 04	1,2784	190,9939
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 05	1,3793	251,7647
2026	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 06	1,4578	295,1724
2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 01	0,8971	0,0000
2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 02	1,0541	0,0000
2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 03	1,1775	0,0000

2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 04	1,2784	0,0000
2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 05	1,3793	0,0000
2026	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 06	1,4578	0,0000
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 01	0,8971	46,8803
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 02	1,0541	109,3874
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 03	1,1775	140,6409
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 04	1,2784	171,8945
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 05	1,3793	226,5882
2026	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 06	1,4578	265,6551
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 01	0,8971	52,0892
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 02	1,0541	121,5416
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 03	1,1775	156,2677
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 04	1,2784	190,9939
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 05	1,3793	251,7647
2026	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 06	1,4578	295,1724
2026	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,5897	1,2579
2026	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,3784	0,8004
2026	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,7921	1,6809
2026	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,1617	2,4734
2026	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,5633	1,1938
2026	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,6733	1,4477
2026	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	1,4434	3,0760
2026	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,1881	2,5386
2026	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,7030	2,3373
2026	OSPEDALI	10 N	0,9417	2,0148
2026	UFFICI AGENZIE	11 N	2,0066	4,2710
2026	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,8053	1,7255
2026	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,8614	3,9622
2026	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,5842	3,3802
2026	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	15 N	1,0957	2,3362
2026	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	0,9593	2,0354
2026	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	17 N	0,7195	1,5351
2026	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	18 N	0,7217	1,5460
2026	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	0,7195	1,5351
2026	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,8097	1,7221
2026	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,7921	1,8296
2026	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	2,4511	5,2224
2026	RISTORANTI STAGIONALI	22/A N	1,2255	2,6112
2026	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N	4,2685	9,0977
2026	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	2,6139	5,5643
2026	BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	24/A N	1,3069	2,7821
2026	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,4291	5,1846
2026	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,2971	4,8942
2026	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	3,1552	6,7192
2026	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	1,3730	2,9319
2026	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	1,5402	3,2818
2026	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	1,6810	3,5860
2026	STRUTTURE DEL PORTO	4.1 N	1,1617	2,4734

UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2026 – All.2

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 52,0892
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 121,5416
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 156,2677
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 190,9939
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 251,7647
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 295,1724

BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	
NUCLEO 2	€ 1,0541	
NUCLEO 3	€ 1,1775	
NUCLEO 4	€ 1,2784	
NUCLEO 5	€ 1,3793	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	

BOX NON PERTINENZIALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 52,0892
	€ 0,8990	€ 52,2120

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 52,0892
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 121,5416
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 156,2677
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 190,9939
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 251,7647
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 295,1724

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 46,8803
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 109,3874
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 140,6409
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 171,8945
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 226,5882
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 265,6551

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 52,0892
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 121,5416
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 156,2677
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 190,9939
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 251,7647
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 295,1724

BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	
NUCLEO 2	€ 1,0541	
NUCLEO 3	€ 1,1775	
NUCLEO 4	€ 1,2784	
NUCLEO 5	€ 1,3793	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 52,0892
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 121,5416
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 156,2677
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 190,9939
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 251,7647
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 295,1724

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	
NUCLEO 2	€ 1,0541	
NUCLEO 3	€ 1,1775	
NUCLEO 4	€ 1,2784	
NUCLEO 5	€ 1,3793	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,8971	€ 46,8803
NUCLEO 2	€ 1,0541	€ 109,3874
NUCLEO 3	€ 1,1775	€ 140,6409
NUCLEO 4	€ 1,2784	€ 171,8945
NUCLEO 5	€ 1,3793	€ 226,5882
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4578	€ 265,6551

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2026 – All.3

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,5897	€ 1,2579
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,3784	€ 0,8004
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,7921	€ 1,6809
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,1617	€ 2,4734
4.1 Strutture del porto	€ 1,1617	€ 2,4734
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,5633	€ 1,1938
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,6733	€ 1,4477
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,4434	€ 3,0760
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,1881	€ 2,5386
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,7030	€ 2,3373
10 – OSPEDALI	€ 0,9417	€ 2,0148
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,0066	€ 4,2710
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,8053	€ 1,7255
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,8614	€ 3,9622
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,5842	€ 3,3802
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,0957	€ 2,3362
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	**RICOMPRESI NEL CANONE UNICO**	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,7195	€ 1,5351
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,7217	€ 1,5460
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,7195	€ 1,5351
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,8097	€ 1,7221
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,7921	€ 1,8296
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,4511	€ 5,2224
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,2255	€ 2,6112
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,2685	€ 9,0977
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 2,6139	€ 5,5643
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,3069	€ 2,7821
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,4291	€ 5,1846
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,2971	€ 4,8942
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,1552	€ 6,7192
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,3730	€ 2,9319
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	**RICOMPRESI NEL CANONE UNICO**	
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 1,6810	€ 3,5860